



# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 20 maggio 1998

L. 2.500

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 15 novembre 1991, n. 0565/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1998, n. 9.

**Disciplina degli adempimenti regionali per l'attuazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.**

pag. 3538

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1998, n. 10.

**Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.**

pag. 3540

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
10 marzo 1998, n. 067/Pres.

**Legge regionale 75/1982, articolo 65. Canoni di locazione alloggi di edilizia sovvenzionata per il biennio 1998-1999.**

pag. 3557

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
26 marzo 1998, n. 098/Pres. (Estratto).

**Legge 424/1989. Interventi a sostegno delle attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione. Approvazione.**

pag. 3561

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
26 marzo 1998, n. 099/Pres.

**Leggi regionali 8/1990 e 23/1997, articolo 21, comma 2°. Regolamento per la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica. Approvazione.**

pag. 3569

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
24 aprile 1998, n. 0140/Pres.

**Articolo 16, C.C. Fondazione «Osiride Brovedani» - Trieste. Approvazione modifiche statutarie.**

pag. 3571

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
24 aprile 1998, n. 0141/Pres.

**Articolo 16, C.C. Ente Friulano Assistenza - Udine. Approvazione modifiche statutarie.**

pag. 3571

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
29 aprile 1998, n. 0149/Pres. (Estratto).

**Approvazione della variante n. 16 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del comune di Torreano.**

pag. 3573

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
30 aprile 1998, n. 0158/Pres.

**Consorzio di bonifica Cellina-Meduna di Pordenone. Nomina del membro di diritto, quale rappresentante dell'Assessore regionale all'agricoltura, in seno al Consiglio dei delegati.**

pag. 3573

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
30 aprile 1998, n. 0159/Pres.

**Consorzio di bonifica Cellina-Meduna di Pordenone. Nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti.**

pag. 3574

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
30 aprile 1998, n. 0160/Pres.

**D.G.R. 989/1998: legge 125/1959. Ricostituzione della Commissione di vigilanza sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli delle carni e dei prodotti ittici della Provincia di Udine.**

pag. 3574

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
30 aprile 1998, n. 0161/Pres.

**Articolo 12, C.C. Centro culturale «Amici della musica» con sede a Martignacco (Udine). Riconoscimento della personalità giuridica.**

pag. 3575

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
7 maggio 1998, n. 0162/Pres.

**Sostituzione di un revisore effettivo, con funzioni di Presidente, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente regionale per i problemi dei migranti.**

pag. 3578

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
7 maggio 1998, n. 0163/Pres.

**Legge regionale 47/1996 - Rideterminazione delle riduzioni dei prezzi alla pompa delle benzine nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.**

pag. 3579

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 15 aprile 1998, n. EST. 279-D/ESP/4074. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare da parte del Comune di Chions per l'esecuzione di opere sportive in Chions capoluogo.**

pag. 3580

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 15 aprile 1998, n. EST. 280-D/ESP/4042. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare da parte del Comune di Muzzana del Turgnano, per la realizzazione dell'incrocio tra via Pontizzo e la S.P. per Carlino.**

pag. 3580

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 21 aprile 1998, n. EST. 300-D/ESP/4081. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Povoletto, per la realizzazione di un parco giochi nella frazione di Ravosa.**

pag. 3581

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 21 aprile 1998, n. EST. 301-D/ESP/4081. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Povoletto, per la realizzazione di un parco giochi nella frazione di Ravosa.**

pag. 3581

dott. Ennio Stenni, in servizio con la qualifica di consigliere.

La Commissione si riunisce presso gli uffici della Direzione regionale del commercio e del turismo, viale Miramare, 19, Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 30 aprile 1998

CRUDER

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
30 aprile 1998, n. 0161/Pres.

**Articolo 12, C.C. Centro culturale «Amici della musica» con sede a Martignacco (Udine). Riconoscimento della personalità giuridica.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la domanda del 28 febbraio 1998 del Presidente del Centro culturale «Amici della musica», con sede in Martignacco (Udine), diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione;

VISTO l'atto costitutivo di detta associazione, a rogito del dott. Vito Erasmo Dimita, notaio in Udine, del 22 maggio 1986, rep. n. 33076, racc. n. 4911, ivi registrato il 29 maggio 1986, n. 4972/I-PB;

VISTO lo Statuto attualmente in vigore, allegato al verbale assembleare del 29 gennaio 1998, redatto a Martignacco dal dott. Cosimo Cavallo, notaio in San Daniele del Friuli, rep. n. 5676, racc. n. 592, registrato a Udine il 9 febbraio 1998, n. 854/PB;

VISTI gli articoli 12, 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni d'attuazione;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualificano l'Associazione come istituzione culturale;

VISTO il parere favorevole al riconoscimento espresso dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota 16 aprile 1998, n. 4620;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1152 del 24 aprile 1998;

DECRETA

– È riconosciuta la personalità giuridica del Centro

culturale «Amici della musica» con sede in Martignacco (Udine).

– È approvato lo statuto di detta Associazione nel testo che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 30 aprile 1998

CRUDER

«CENTRO CULTURALE  
“AMICI DELLA MUSICA”»

#### STATUTO

##### Art. 1

##### *Denominazione*

Viene costituita l'Associazione denominata «Centro culturale “Amici della musica”». Attualmente ha sede a Martignacco presso il Palazzo Polverosi in piazza Vittorio Veneto, n. 19.

##### Art. 2

##### *Finalità*

L'Associazione, senza fini di lucro, si prefigge lo scopo di:

\* favorire e diffondere l'educazione musicale in generale, ed in particolare quella dei giovani;

\* fungere da circolo ricreativo e di aggregazione dei bambini e delle loro famiglie per un maggiore approfondimento della cultura musicale;

\* gestire la parte programmatica, promozionale, organizzativa ed operativa di gruppi musicali.

Per raggiungere detti scopi l'Associazione potrà:

\* organizzare corsi musicali per i soci ed i loro figli;

\* istituire e gestire corsi musicali a tutti i livelli scolari;

\* svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale in campo musicale;

\* svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;

\* stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

\* promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di testi nonché di pubblicazioni periodiche;

\* predisporre un centro di documentazione musicale a servizio dei soci;

\* promuovere e curare concorsi per la promozione e la valorizzazione di attività musicali in genere;

\* organizzare scambi ed incontri musicali con gruppi esteri;

\* gestire l'organizzazione di manifestazioni musicali;

\* partecipare a concerti, rappresentazioni e manifestazioni culturali in genere.

Per il raggiungimento delle finalità l'associazione potrà collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, aderire ad Associazioni di categoria, nonché collaborare con altri organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

### Art. 3

#### *Patrimonio*

Le entrate dell'Associazione sono costituite dai canoni sociali, dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I canoni sociali non potranno essere trasferiti se non per causa di morte e non potranno essere in nessun caso oggetto di rivalutazione.

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti in proprietà dell'associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilanci, da eventuali erogazioni espressamente destinato al patrimonio, donazioni e lasciti.

L'associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali ad esempio: Comune, Provincia o Regione, nonché da Enti nazionali e internazionali.

Non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

### Art. 4

#### *Esercizi sociali*

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) agosto di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio

verrà predisposto dal Consiglio direttivo il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Il rendiconto economico, e finanziario e il bilancio preventivo verranno affissi nell'Albo dell'associazione almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea che sarà chiamata ad approvarli.

### Art. 5

#### *Soci*

Sono Soci dell'associazione i soci ordinari, i soci sostenitori ed i soci onorari.

Sono soci ordinari le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione il canone di associazione annualmente stabilito dal Consiglio stesso.

Sono soci sostenitori tutti coloro che verseranno un canone di associazione annuo quadruplo rispetto a quello dei soci ordinari.

Sono dichiarati soci onorari le associazioni, gli enti e le persone che hanno reso importanti servizi alla associazione o hanno contribuito con la loro opera a perseguire le stesse finalità di cui all'articolo 2.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità e indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio, la indegnità dall'Assemblea dei soci.

Le generalità dei soci e la loro qualità dovranno essere trascritte nel libro dei soci.

Non sono ammessi soci temporanei.

### Art. 6

#### *Organi dell'Associazione*

Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Collegio dei revisori.

### Art. 7

#### *Assemblea*

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'Associazione ed i soli limiti ai suoi poteri sono quelli dettati dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Consiglio direttivo una volta all'anno, entro il mese di gennaio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea straordinaria dei soci si riunisce ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

Deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

#### Art. 8

##### *Riunioni dell'Assemblea*

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci dell'Associazione regolarmente iscritti nel libro soci.

I soci hanno diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci; la delega, può essere conferita anche a membri del Consiglio salvo il caso dell'approvazione di bilanci e di deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Le deleghe sono ammesse soltanto fra soci e con un massimo di tre per socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo, od in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento.

Delle riunioni di assemblea verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; copia dello stesso verrà affissa all'Albo dell'associazione per almeno un mese.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione (che non potrà aver luogo nella stessa giornata della prima) le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Per le delibere riguardanti le modifiche dello statuto occorrerà la presenza di almeno tre quarti degli associati in 1ª convocazione e in 2ª convocazione sarà sufficiente la presenza di almeno la metà degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

#### Art. 9

##### *Compiti dell'Assemblea dei soci*

Compiti dell'Assemblea dei soci sono:

- \* approvare le eventuali modifiche dello Statuto che si rendessero necessarie;
- \* approvare i regolamenti;

\* eleggere i membri del Consiglio direttivo ogni tre anni, a scrutinio segreto, scegliendoli tra i nominativi proposti dal consiglio direttivo uscente e/o tra i soci che dichiarassero la loro disponibilità;

\* esaminare ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario ed il Bilancio preventivo presentati dal Consiglio direttivo;

\* dichiarare i soci onorari dell'associazione su proposta del Consiglio direttivo;

\* decidere eventuali sanzioni proposte dal Consiglio direttivo nei confronti degli associati;

\* fornire al Consiglio direttivo indirizzi generali sulle attività sociali;

\* deliberare sulle altre questioni poste all'ordine del giorno.

#### Art. 10

##### *Il Consiglio direttivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il vicepresidente, e il Segretario. Il Consiglio può nominare anche al di fuori del direttivo, in funzione delle competenze dimostrate e della disponibilità, un Direttore artistico, un Tesoriere e dei responsabili dei settori di interesse o di attività, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni di legge o di Statuto.

Tutti i servizi resi all'Associazione dai suoi membri, di norma, sono gratuiti. Tuttavia essi possono ricevere un rimborso per le spese sostenute nell'espletamento del loro incarico od un compenso per prestazioni particolari, secondo quanto dispone il Regolamento.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione.

#### Art. 11

##### *Riunioni del Consiglio direttivo*

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all'ammontare del canone sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 12

##### *Compiti del Consiglio direttivo*

Compiti del Consiglio direttivo sono:

\* promuovere e coordinare l'attività e lo sviluppo dell'Associazione attraverso l'organizzazione dei singoli settori di interesse secondo le indicazioni dell'Assemblea generale;

\* predisporre i bilanci e i programmi di attività;

\* preparare la convocazione dell'Assemblea dei soci;

\* proporre all'Assemblea le persone più idonee (per competenza, disponibilità o rappresentanza di un gruppo di interesse o lavoro) a ricoprire le cariche sociali previste;

\* predisporre eventuali regolamenti.

#### Art. 13

##### *Il Presidente*

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

#### Art. 14

##### *Collegio dei revisori dei conti*

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 5 (cinque) membri di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti. Vengono nominati dall'assemblea e durano in carica per 3 (tre) anni.

Il Collegio elegge al proprio seno un presidente ed ha il compito di verificare e controllare la regolarità amministrativo-contabile dell'associazione, riferendone poi i risultati nel corso delle assemblee ordinarie.

#### Art. 15

##### *Scioglimento*

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 8 la quale, ove necessario, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

#### Art. 16

##### *Norma di rinvio*

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme del Codice civile.

VISTO: IL PRESIDENTE: CRUDER

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
7 maggio 1998, n. 0162/Pres.

**Sostituzione di un revisore effettivo, con funzioni di Presidente, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente regionale per i problemi dei migranti.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'«Istituzione dell'Ente regionale per i problemi dei migranti»;

VISTO in particolare il 1° comma dell'articolo 15 di detta legge che dispone che il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, precisando che un revisore effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente sono scelti tra i revisori ufficiali dei conti;

VISTO altresì il comma 4 del sopracitato articolo 15, ai sensi del quale è previsto che in caso di cessazione dall'incarico di un revisore effettivo subentri un revisore supplente, nominato secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo medesimo;

VISTO il D.P.G.R. n. 0420/Pres. del 13 dicembre 1995 con cui è stata rinnovata la composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

PRESO ATTO delle dimissioni dall'incarico di revisore effettivo con funzioni di presidenza rassegnate dal dott. Paolo Bernes con nota del 17 marzo 1998;

PRESO ALTRESÌ ATTO delle dimissioni presentate con nota del 13 aprile 1998 dal revisore supplente, dott. Vittorio Pisa, in possesso del requisito dell'iscrizione all'Albo dei revisori contabili e che, ai sensi del citato comma 4, articolo 15, legge regionale 46/90, sarebbe dovuto subentrare al Presidente cessato;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione dei due componenti dimissionari;

RITENUTO altresì prioritario provvedere alla nomina del revisore effettivo con funzioni di Presidente;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1203 del 24 aprile 1998;